

Informazioni relative al rapporto di gestione 2024

1. Rapporto di gestione per l'esercizio 2024

a. Scadenza per l'inoltro del rapporto di gestione

La documentazione completa e revisionata (composta da conto annuale, allegato, rapporto dell'ufficio di revisione e verbale di approvazione del conto annuale) deve essere inoltrata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. Significa che per l'esercizio contabile 2024, chiuso al 31 dicembre 2024, la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2025.

b. Richiesta di proroga

Una proroga per la trasmissione del rapporto di gestione è concessa di principio per un massimo di due mesi, e deve essere inoltrata entro il termine di presentazione ordinario. La proroga viene concessa unicamente nel caso in cui l'istituzione di previdenza o l'ufficio di revisione attestino per iscritto che non sussiste una situazione di scoperto.

c. Documentazione da inoltrare

L'organo supremo deve inoltrare:

- conto annuale (bilancio, conto economico, allegato) validamente sottoscritto;
- rapporto dell'ufficio di revisione;
- verbale di approvazione del conto annuale da parte dell'organo supremo. Il verbale (o i verbali) devono essere sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente dell'istituzione di previdenza;
- informazioni sui compensi corrisposti direttamente o indirettamente ai membri dell'organo supremo e della direzione ai sensi dell'art. 734a cpv. 2 CO (art. 84b CC, preferibilmente nell'allegato al bilancio annuale);
- il bilancio tecnico rispettivamente il rapporto attuariale del perito in materia di previdenza professionale, nel caso in cui questi documenti siano stati allestiti sulla base dei dati alla chiusura del bilancio;
- altri documenti richiesti dall'Autorità di vigilanza.

Le istituzioni collettive e comuni devono inoltre inoltrare il modulo compilato dall'esperto in materia di previdenza professionale secondo quanto previsto dalle Direttive CAV PP D-01/2021 (Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti in situazione di concorrenza).

2. Direttive della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Nel 2024 la CAV PP ha modificato rispettivamente emanato le seguenti direttive:

- Direttive D - 03/2014 del 1.07.2014, «*Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo*», (nella versione del 27 agosto 2024, in vigore dal 31 dicembre 2024)
- Comunicazioni C - 01/2024 del 10.10.2024, «*Leistungsverbesserungen bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen nach Art. 46 BVV 2*» (in tedesco e francese), (per i miglioramenti delle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2024, decisioni sui tassi di interesse a partire dalla pubblicazione di queste comunicazioni).

Tutte le direttive della CAV PP sono consultabili nella versione attuale sul sito:

www.oak-bv.admin.ch

3. Indicazioni generali

a. Regolamenti / Conferma del perito in materia di previdenza professionale

I regolamenti nuovi o modificati, dopo l'approvazione da parte dell'organo supremo e regolarmente sottoscritti, devono essere trasmessi all'Autorità di vigilanza per il relativo esame. La data di entrata in vigore del regolamento deve essere determinata all'interno del regolamento stesso (ad es. "valido dal gg.mm.aaaa").

I regolamenti devono essere presentati nella versione definitiva.

Relativamente al regolamento di previdenza e al regolamento sugli accantonamenti attuariali deve essere allegata l'attestazione dell'esperto in materia di previdenza professionale. I relativi moduli sono reperibili all'indirizzo internet: <https://www.oak-bv.admin.ch/it/legislazione/direttive/panoramica>.

b. Tasso minimo LPP e tasso d'interesse di mora per le prestazioni d'uscita

Il tasso minimo LPP per il 1° gennaio 2024 resta invariato al 1.25%. Il tasso d'interesse di mora ammonta pertanto a 2.25% (Tasso minimo LPP più 1%; cfr. art. 7 OLP).

Il tasso di mora è dovuto se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 4 LFLP).

c. Annunci sugli avvicendamenti di personale (Art. 48g OPP2)

Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale, devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente (Art. 48g cpv. 2 OPP2). L'annuncio comprende il nome, la funzione e i diritti di firma. Auspichiamo come adeguata un'informazione trimestrale di eventuali modifiche.

Contestualmente all'annuncio di avvicendamenti, occorre confermare che è stata effettuata la necessaria verifica dell'integrità e lealtà, e che (laddove necessarie) sono state annunciate le modifiche all'Ufficio del registro di commercio.

d. Annuncio di cambiamenti in seno all'ufficio di revisione rispettivamente all'esperto previdenziale

L'ufficio di revisione e l'esperto previdenziale abilitato devono informare tempestivamente l'Autorità di vigilanza nel caso di una cessazione del loro mandato (art. 36 cpv. 3 e art. 41 OPP2).

e. Annuncio di contributi non incassati

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta (art. 58a cpv. 1 OPP2). L'informazione comprende il nome del datore di lavoro affiliato, il contributo annuo, l'ammontare dello scoperto e lo stato della procedura di incasso.

f. Rilevamento statistico della CAV PP

Anche nel 2025 la CAV PP effettuerà nuovamente un rilevamento statistico per conoscere la situazione finanziaria delle casse pensioni al 31 dicembre 2024.

La CAV PP coordinerà questa indagine centralmente per tutte le autorità di vigilanza. Il contatto avviene direttamente tramite la CAV PP e avviene ancora una volta esclusivamente elettronicamente tramite uno strumento online. I dati devono essere registrati anche se non fossero definitivi. Eventuali domande devono essere rivolte direttamente alla CAV PP. Vi ringraziamo anticipatamente per la partecipazione al rilevamento statistico.

g. Tassa di vigilanza per la CAV PP

Nel 2024 per l'ultima volta la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ha fatturato alle casse pensioni il contributo di vigilanza alla CAV PP per il 2023 (sulla base dei dati al 31 dicembre 2022). A partire dal 2025 (anno di prelievo 2024), il Fondo di garanzia LPP sarà investito di tale compito.

h. DTA 7 - Revisione ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 LPP di fondi pensione in regime di concorrenza

In occasione dell'Assemblea generale della Camera svizzera degli esperti in materia di casse pensioni del 30 marzo 2023, è stata adottata la versione 2023 della direttiva professionale DTA 7 (Verifica ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 LPP delle casse pensioni in regime di concorrenza), che entrerà in vigore per tutte le chiusure contabili a partire dal 1° gennaio 2024. La CAV PP ha elevato questa linea guida professionale a standard minimo, per cui è obbligatoria per tutti gli esperti di fondi pensione (direttiva D-03/2014 del 1° luglio 2014, elevazione delle linee guida professionali della CSEP a standard minimo (versione del 27 agosto 2024; valida dal 31 dicembre 2024)).

La DTA 7 integra le DTA 4, 5 e 6 per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei fondi pensione in regime di concorrenza. L'esperto in materia di previdenza professionale deve fare riferimento all'elenco pubblicato dalla CAV PP per determinare se l'istituto collettivo e comune si trova in regime di concorrenza. A seconda della struttura dell'istituto collettivo, la DTA 7 prevede requisiti differenti.

I rapporti attuariali 2024 redatti dall'esperto in materia di previdenza professionale devono essere allestiti in conformità alla nuova DTA 7 e presentati all'autorità di vigilanza.

i. Miglioramento delle prestazioni delle istituzioni collettive o comuni

Se le riserve di fluttuazione non sono completamente accumulate (art. 46 cpv. 1 OPP2), le istituzioni collettive e comuni possono concedere miglioramenti delle prestazioni solo a determinate condizioni.

Ogni interesse sugli averi di vecchiaia degli assicurati attivi superiore al limite massimo pubblicato dalla CAV PP sul proprio sito web nella prima metà di ottobre è considerato un miglioramento delle prestazioni ai sensi dell'art. 46 OPP2; questo limite superiore di interesse si applica a tutte le decisioni sui tassi d'interesse prese dopo la sua pubblicazione per l'anno di pubblicazione o per l'anno successivo (cfr. Comunicazione CAV PP C-01/2024 del 10 ottobre 2024). Il limite superiore pubblicato il 10 ottobre 2024 è del 3,25%.

Nel caso di istituti collettivi sottoposti a verifica da parte dell'esperto in materia di previdenza professionale ai sensi della sezione 6 o 7 della linea guida professionale DTA 7 della Camera svizzera degli esperti in materia di previdenza professionale, il limite massimo pubblicato deve essere applicato a livello dei diversi collettivi solidali o collettivi di liquidazione parziale (cfr. comunicazione CAV PP C-01/2024 del 10 ottobre 2024).

j. Foglio informativo sugli effettivi e trasferimento di beneficiari di rendita della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni

Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore le nuove disposizioni sul trasferimento di effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite (art. 53e^{bis} LPP e artt. 17 e 17a OPP2). Questa modifica legislativa è stata colta come un'opportunità per mettere per iscritto la prassi delle autorità di vigilanza in relazione al trasferimento di effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite. Il foglio informativo illustra le basi giuridiche degli effettivi di beneficiari di rendita nelle istituzioni di previdenza e mostra anche la prassi di vigilanza, nonché le modifiche introdotte dall'art. 53e^{bis} LPP, così come il funzionamento di un trasferimento di beneficiari di rendita ai sensi dell'art. 53e^{bis} LPP (diagramma di flusso).

4. Novità legislative**a. Prestazioni dei fondi padronali (modifica dell'art. 89a cpv. 8 n. 4 CC)**

In risposta all'iniziativa parlamentare Schneeberger (19.456), il Parlamento ha deciso di modificare l'art. 89a cpv. 8 n. 4 del Codice civile svizzero. Il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore della modifica per il 1° gennaio 2025. Secondo la nuova disposizione, i cosiddetti fondi padronali non potranno più erogare prestazioni solo in caso di emergenza, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, ma in futuro anche per misure di istruzione e formazione, di conciliazione vita-lavoro e di promozione e prevenzione della salute. Le fondazioni devono modificare di conseguenza il loro atto costitutivo. Per qualsiasi domanda sull'esenzione fiscale dei fondi padronali, si prega di contattare l'amministrazione fiscale cantonale competente.